

SENTENZE PERICOLOSE

Una non recentissima sentenza emessa dal Tribunale Di Roma, G.U. Dott. Eleonora Lombardi (n° 46553/02 emessa in data 02/12/2002 e pubblicata in data 06/12/2002) che aveva portato scompiglio tra gli Avvocati del foro di Roma per l'estrema interpretazione che in essa viene data alla nota sentenza della Cassazione a sezioni unite (10/042002 n° 5119) che avrebbe esteso l'applicabilità di alcune disposizioni dell'art. 1910 del codice civile all'assicurazione infortuni, in base alla tesi che tale contratto assicurativo sarebbe improntato al principio indennitario che regolerebbe il contratto di assicurazione in generale contro i danni e che impedirebbe al danneggiato di conseguire un lucro dal sinistro.

Ritengo utile sottoporvi il caso, da me patrocinato, proprio perché non credo sia stata mai pubblicata tale sentenza (è peraltro ancora pendente appello ai soli fini di giustizia in quanto la compagnia assicuratrice ha pagato comunque l'indennizzo)

Il Giudice del Tribunale nella richiamata sentenza ha quindi escluso che un soggetto già risarcito in ambito di responsabilità civile da circolazione del danno biologico subito abbia diritto ad ottenere l'indennizzo previsto dalle condizioni contrattuali di una polizza infortuni a suo tempo stipulata. Nella sentenza ha inoltre statuito che l'onere della prova in ordine alle singole e distinte voci di risarcimento in sede R.C.A dovesse spettare all'assicurato della polizza infortuni. In sintesi se, come nel caso di specie, l'attore chiedeva l'indennizzo di 5.000 Euro ex polizza infortuni ma aveva già ottenuto in sede R.C 4.500 Euro avrebbe dovuto provare che parte di quel risarcimento era imputabile a danni diversi dal danno biologico permanente (quindi danni materiali, danni morali, danni da inabilità temporanea, spese mediche e eventuali onorari). In difetto di tale prova la somma percepita in sede R.C è stata interamente decurtata da quanto dovuto dalla compagnia per la polizza infortuni.

La sentenza del Tribunale appare veramente singolare!

Invero, la sentenza della Suprema Corte, alla quale il Giudice si è ispirato, merita di essere letta ed assimilata con maggiore attenzione e discernimento. La sentenza compie un escursus logico giuridico partendo dal presupposto che **nella materia vi è tuttora un'assenza di organica disciplina normativa** e conseguentemente un contrasto giurisprudenziale tra l'orientamento che assimila l'assicurazione privata contro gli infortuni a quella sulla vita e l'orientamento che tende ad inquadrarla nell'ambito dell'assicurazione contro i danni. Vediamo in succinto dettaglio come si esprime la Corte: *“La Giurisprudenza numericamente prevalente, in sintonia con la dottrina storica tende ad inquadrare l'assicurazione privata infortuni tra quelle sulla vita con ogni conseguenza applicativa. L'orientamento minoritario, sia pur con minore apparato argomentativo, ma con il conforto della prevalente dottrina più recente tende a ricondurre l'assicurazione contro gli infortuni nell'ambito di quella contro*

*i danni con conseguente applicazione di alcune disposizioni proprie di questa. La sentenza 8597/95 ha ritenuto la norma prevista dall'art. 1910 applicabile anche all'assicurazione contro gli infortuni, sul rilievo che costituisce espressione di un principio generale (e cioè il principio indennitario posto dall'art. 1905 c.c.) in quanto tende ad evitare che, mediante la stipulazione di diversi contratti di assicurazione contro il medesimo rischio, il beneficiario ottenga un indebito arricchimento..... giova tuttavia precisare che una eventuale piena assimilazione dell'assicurazione contro gli infortuni a quella sulla vita ovvero a quella contro i danni sarebbe in **contrasto con la nozione di assicurazione dettata dall'art. 1882 c.c** secondo cui: l'assicurazione è il contratto con il quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana". La questione dell'applicabilità o meno della disciplina dettata dall'art. 1910 all'assicurazione contro gli infortuni va quindi esaminata muovendo dalla compatibilità e coerenza con tale assicurazione della menzionata disciplina di cui all'art. 1882. **La separata stipulazione di più assicurazioni per il medesimo rischio** presso diversi assicuratori è considerata con sfavore dal vigente codice ...perché dettata dall'**intento** dell'assicurato di ottenere una pluralità di indennizzi per il medesimo danno. Intento che oltre a costituire incentivo alla provocazione dolosa del sinistro per rivolgersi a tutti gli assicuratori, ignari della pluralità di contratti, verrebbe a contrastare con il principio indennitario. Per prevenire questo intento **l'art. 1910 comma 1°** impone all'assicurato di dare avviso di tutte le assicurazioni stipulate per consentire la valutazione del rischio e prevenire la realizzazione di intenti fraudolenti. **Il secondo comma** sanziona l'eventuale omissione, qualora sia dolosa"*

*"Il contrasto, prosegue la Corte, va composto affermando che. " all'assicurazione contro le disgrazie accidentali in quanto partecipa della funzione indennitaria propria dell'assicurazione contro i danni, va estesa l'applicazione dei **primi due commi dell'art. 1910**, trattandosi di norme dettate a tutela del principio indennitario, per evitare che, mediante la stipulazione di più assicurazioni per il medesimo rischio, l'assicurato, ottenendo l'indennizzo da più assicuratori, **persegua fini di lucro** conseguendo un indebito arricchimento. La disposizione sarà pienamente applicabile ai primi due commi.*

*Quanto al terzo e quarto comma dell'art. 1910la peculiarità dell'assicurazione contro gli infortuni, che è assicurazione di persone e non di cose, con le conseguenti difficoltà di rapportare la misura dell'indennizzo ad un danno di consistenza obiettivamente accertabile, se non osta radicalmente alla loro applicazione, la rende indubbiamente **difficoltosa nella pratica.**"*

L'attore ha stipulato un solo contratto e quindi il primo comma dell'art 1910 non appare applicabile.

Il rischio assicurato (infortunio accidentale) appare inoltre diverso da quello garantito dalla norme previste dall'art. 2043 e 2054 c.c a cui la disciplina della responsabilità civile auto (legge 990/69 e successive modifiche) fanno riferimento. Anche il secondo comma dell'art. 1910 non è attinente in alcun modo al caso de quo. Quale avviso poteva dare l'assicurato non avendo stipulato altri contratti assicurativi per infortuni e quali altri contratti doveva dedurre? Quindi, anche volendo ragionare in contrasto con quanto affermato dalla Suprema Corte non appare possibile nemmeno l'applicazione del terzo comma. Del quarto comma la stessa corte sostiene l'inapplicabilità anche per la stessa natura non obiettivamente riscontrabile e quantizzabile delle lesioni alla persona oltre che per l'applicabilità dell'art. 1882 c.c.

Credo che tutti gli Avvocati debbano prendere atto di questa singolare sentenza del Tribunale di Roma e prestare molta attenzione anche a quella delle sezioni unite della Corte Suprema. Queste "pericolose sentenze" sono la cartina tornasole di un processo evolutivo "o involutivo", che da tempo è in corso anche all'interno della Giurisprudenza.

Mentre molti passi avanti si fanno nella tutela formale dei diritti dei cittadini e della loro qualifica globalistica di consumatori o utenti, coesiste un orientamento restrittivo che pur tutelando tali formali diritti tende a svuotarli di sostanziale contenuto accogliendo le istanze delle imprese che, in quanto tali, tentano di fare i propri interessi di cassa.

Avv. Settimio Catalisano – foro di Roma